



PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VERONA**

Approvato con deliberazione n. 74 in data 13 agosto 2014
del Presidente della Provincia nelle funzioni di Consiglio provinciale
Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 in data 23 novembre 2016

INDICE

Articolo 1	Trasparenza del procedimento elettorale
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Competenze del Presidente della Provincia ai fini del procedimento elettorale
Articolo 4	Ufficio elettorale e commissione elettorale
Articolo 5	Competenze del dirigente dell'ufficio elettorale
Articolo 6	Seggio elettorale e sottosezioni
Articolo 7	Delegati e rappresentanti di lista
Articolo 8	Presentazione delle liste di candidati e candidature a Presidente della Provincia
Articolo 9	Tempi delle operazioni elettorali
Articolo 10	Schede elettorali
Articolo 11	Operazioni di voto
Articolo 12	Operazioni di scrutinio
Articolo 13	Fonti

articolo 1

Trasparenza del procedimento elettorale

1. Le elezioni provinciali devono essere svolte secondo principi di massima trasparenza, rendendo note informazioni ed istruzioni operative sul sito internet istituzionale.

articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e per la disciplina delle operazioni elettorali si intende:

- a) per “*dirigente*”, a seconda del contesto, il dirigente dell'ufficio elettorale o, se distinto, della commissione elettorale;
- b) per “*seggio*”, il seggio elettorale centrale, composto da un presidente e 4 scrutatori;
- c) per “*sottosezione*”, un collegio che svolge le operazioni elettorali, ripartite con il seggio centrale, composto anch'esso da un presidente e 4 scrutatori;
- d) per “*seggio volante*”, la sottosezione incaricata di acquisire il voto di elettori ricoverati presso luoghi di cura;
- e) per “*presidenti*”, i presidenti del seggio e delle sottosezioni elettorali;
- f) per “*operazioni elettorali*” il complesso di attività che vanno dalla fase di insediamento dei seggi e sottosezioni alla chiusura dello scrutinio;
- g) per “*presenza di genere*”, il principio per il quale gli uffici e seggi devono essere costituiti promuovendo la presenza di persone di entrambi i generi;
- h) per “*ufficio elettorale*”, la struttura, se del caso dotata di risorse trasversali, che ha il compito di organizzare tutte le attività amministrative, organizzative e logistiche per lo svolgimento delle elezioni;
- i) per “*commissione elettorale*”, l'organo costituito all'interno dell'Ufficio elettorale, con i compiti formali e procedurali previsti dal legislatore.

articolo 3

Competenze del Presidente della Provincia ai fini del procedimento elettorale

1. Il Presidente della Provincia, ferma ogni altra competenza e previsione stabilita dalla legge:

- a) convoca i comizi elettorali con almeno 40 giorni di preavviso rispetto alla data delle elezioni, con decreto pubblicato sul sito internet istituzionale;
- b) dispone il luogo, la data e l'orario per lo svolgimento delle elezioni;
- c) nomina l'ufficio elettorale e, al suo interno, la commissione elettorale;
- d) assegna al dirigente dell'ufficio elettorale i compiti connessi allo svolgimento delle elezioni e all'introduzione delle regole di dettaglio per il loro regolare e trasparente svolgimento, per quanto non direttamente disposto;
- e) adatta termini e tempi di cui all'articolo 9 del presente regolamento a sopravvenute disposizioni legislative o a situazioni contingenti, fermo il livello di garanzia di partecipazione.

articolo 4

Ufficio elettorale e commissione elettorale

1. L'ufficio elettorale è composto da un dirigente amministrativo e dal personale allo stesso assegnato in ragione dei propri incarichi.

2. L'ufficio elettorale può essere integrato da dipendenti delle altre strutture, ove disposto dal Presidente o concordato con altri dirigenti. Il Segretario Generale può formulare al riguardo direttive idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni connesse alla tornata elettorale.

3. Compiti o funzioni all'interno dell'ufficio elettorale sono assegnati dal relativo dirigente, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

4. L'ufficio elettorale ha il compito di organizzare tutte le attività amministrative, organizzative e logistiche volte ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compresa l'acquisizione di forniture e servizi connessi allo svolgimento delle elezioni.

5. I componenti dell'ufficio elettorale con funzioni operative possono anche essere componenti di seggio o sottosezione, ove nominati dal dirigente.

6. All'interno dell'ufficio elettorale il Presidente nomina una commissione elettorale, che assume fra l'altro le competenze formali e procedurali assegnate dalla legge all'ufficio elettorale, fra le quali la decisione circa l'ammissione o ricusazione delle liste e dei candidati e la proclamazione degli eletti.
7. La commissione elettorale è presieduta dal dirigente dell'ufficio elettorale e composta da due o quattro componenti. Della commissione elettorale può far parte anche il segretario generale dell'ente.

articolo 5

Competenze del dirigente dell'ufficio elettorale

1. Il Presidente della Provincia nomina dirigente dell'ufficio elettorale il segretario generale o un dirigente amministrativo nell'organico dell'ente.
2. Il dirigente adotta tutti gli atti di competenza dell'ufficio elettorale, per quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento o da atti del Presidente della Provincia.
3. Fra le competenze del dirigente rientrano, a titolo esemplificativo:
 - a) la nomina dei componenti del seggio, sulla base delle candidature presentate a seguito di diffusione di relativa informativa o avviso; la nomina avviene con i poteri del privato datore di lavoro, tenendo conto delle indicazioni dei dirigenti delle strutture di appartenenza dei candidati; ove detti dirigenti contestino la possibilità di nominare propri dipendenti, e non vi siano altri candidati ritenuti idonei, la decisione è rimessa al direttore generale o, ove non nominato, al segretario generale o, in caso di loro assenza, al vicesegretario generale;
 - b) l'individuazione della sede ove presentare le candidature e la metodologia per comprovare la tempestiva presentazione;
 - c) l'organizzazione della conservazione della documentazione elettorale, ivi comprese le schede elettorali e le liste, salvo quanto di competenza dei seggi e delle sottosezioni durante le operazioni di voto e di scrutinio;
 - d) il supporto ai seggi per le esigenze logistiche che si presentassero e per ogni confronto richiesto sulle regole di espressione del voto;
 - e) la verifica e assicurazione della conservazione delle schede elettorali, così come stampate direttamente o acquisite da tipografia esterna, con modalità tali da garantirne l'integrità, sino alla consegna al seggio e alle sottosezioni, per la loro autenticazione;
 - f) l'emanazione di regole di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
 - g) l'assegnazione di compiti e funzioni ai componenti dell'ufficio elettorale, se del caso anche delegando alcune funzioni o nominando responsabili del procedimento;
 - h) disposizione della stampa o acquisizione delle schede elettorali, stabilendone le caratteristiche di dettaglio in rapporto alle esigenze tipografiche, anche in ordine, esemplificativamente, alla tonalità di colore, al posizionamento delle parti, alla grandezza dei caratteri e dei contrassegni, questi ultimi entro i limiti di cui al presente regolamento;
 - i) istituzione, tramite elaborazione degli uffici provinciali o acquisizione dall'esterno, di un software o foglio di calcolo elettronico, per la gestione dei risultati elettorali e la definizione della proclamazione degli eletti.

articolo 6

Seggio elettorale e sottosezioni

1. Lo svolgimento delle operazioni elettorali viene assicurato da un seggio e da un numero di sottosezioni stabilito dal Presidente della Provincia con il decreto di nomina dell'ufficio elettorale.
2. Il seggio e ciascuna delle sottosezioni sono composti:
 - a) da un dipendente, in qualità di presidente, nominato fra i dirigenti o dipendenti in organico nell'ente di categoria almeno D3); può essere presidente anche il segretario generale;
 - b) da quattro componenti, di cui uno nominato dal presidente del seggio o della sottosezione come vicepresidente.
3. Non possono essere nominati nel seggio dipendenti che costituiscano la base elettorale.
4. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno 3 componenti, di cui il presidente o il vicepresidente.

articolo 7

Delegati e rappresentanti di lista

1. Le dichiarazioni di presentazione sia delle liste di candidati per le elezioni del Consiglio provinciale sia dei candidati alla carica di Presidente possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, che può:
 - a) ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista;
 - b) presenziare alle operazioni dell'ufficio elettorale di sorteggio delle liste e dei candidati a Presidente ammessi;
 - c) designare un rappresentante di lista o di candidato a Presidente presso ciascun seggio o sottosezione.
2. In mancanza di designazione dei delegati, spetta rispettivamente ai capolista delle liste di candidati per le elezioni del Consiglio provinciale e ai candidati a Presidente della Provincia:
 - a) ricevere ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento che sarà fatta;
 - b) designare il rappresentante di lista o del candidato Presidente.
3. Le designazioni a rappresentante di lista o di candidato Presidente devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 53/1990.
4. Dei delegati e rappresentanti di lista devono essere dati riferimenti completi per essere contattati, quali utenza di telefonia mobile, e-mail, fax, così da garantire funzionalità e tempestività delle comunicazioni. Delle comunicazioni date direttamente o per via telefonica viene redatto verbale.

articolo 8

Presentazione delle liste di candidati e candidature a Presidente della Provincia

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati e delle candidature a Presidente dalla Provincia:
 - a) è prodotta su moduli a forma libera con il contrassegno, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati;
 - b) è corredata dalle sottoscrizioni previste dalla legge, autenticate;
 - c) è accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura.
2. Sia l'accettazione, sia le firme dei sottoscrittori delle liste o della candidatura, dovranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della Legge n. 53/1990.
3. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.
4. Le liste devono essere corredate di un contrassegno elettorale, di forma circolare, da riprodurre nella scheda di votazione, al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale Veneto. In tale ultimo caso dovrà essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o del segretario o rappresentante legale a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 53/1990.
5. I contrassegni depositati non devono essere fra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
6. Entro lo stesso giorno di presentazione della lista o della candidatura, il contrassegno, per assicurare migliore riproduzione sulle schede di voto e sui manifesti elettorali, deve essere prodotto anche in formato digitale, tramite supporto digitale o trasmissione alla PEC della Provincia.

articolo 9

Tempi delle operazioni elettorali

1. La convocazione dei comizi elettorali deve avvenire entro il 40° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene, di norma, entro lo stesso giorno di convocazione dei comizi elettorali, ferma la possibilità di integrarne o modificarne la composizione.
3. La nomina del seggio elettorale e delle sottosezioni avviene entro 48 ore precedenti l'inizio delle operazioni elettorali, ferma la possibilità di sostituzione anche successiva in caso di assenza o impedimento.
4. I Comuni devono comunicare all'ufficio elettorale, tramite PEC, sulla modulistica eventualmente all'uopo predisposta, i riferimenti degli amministratori dei comuni della provincia di Verona entro il 32° giorno

antecedente la votazione, con riferimento alla situazione del 35° giorno antecedente alle elezioni; nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione, il Comune ne deve dare immediatamente comunicazione all'ufficio elettorale, che provvede alle apposite annotazioni sulla lista sezionale.

5. La lista sezionale degli aventi diritto al voto, cristallizzata al 35° giorno antecedente alle elezioni, viene pubblicata entro il 30° giorno antecedente il giorno delle elezioni.

6. La presentazione delle liste elettorali e delle candidature a Presidente deve avvenire dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 21° giorno antecedente la votazione e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 20° giorno antecedente la votazione. Allo scopo di agevolare la presentazione, l'Ufficio elettorale può disporre misure organizzative sulla base di appuntamenti, dandone idonea informazione sul proprio portale internet istituzionale ed evitando che ciò possa costituire limitazione del diritto di elettorato passivo. Potranno essere altresì ammesse misure di integrazione della documentazione con strumenti telematici che diano idonei parametri di certezza su tempi e contenuti.

7. L'esito istruttorio relativo alle liste e candidature presentate viene comunicato entro il 18° giorno antecedente la votazione ai delegati delle liste o dei candidati a Presidente o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.

8. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttorio, l'ufficio elettorale può assegnare un termine di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riusata. La richiesta può avvenire anche per le vie brevi, e di ciò deve essere data verbalizzazione.

9. L'ufficio elettorale adotta i provvedimenti definitivi di ammissione o ricasazione delle liste o candidature entro il termine massimo del 15° giorno antecedente quello della votazione.

10. Entro il 14° giorno antecedente la votazione l'ufficio elettorale procede, previa convocazione dei delegati o capolista e candidati a Presidente, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste e i nominativi dei candidati a Presidente dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

11. Le liste, con i nominativi dei candidati a Consigliere provinciale, nonché le candidature alla carica di Presidente della Provincia, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente quello della votazione.

12. Le designazioni dei rappresentanti di lista o di candidato Presidente devono pervenire all'ufficio elettorale entro le ore 15.00 del venerdì precedente al giorno delle elezioni, o, se festivo, le ore 15.00 del giorno precedente non festivo, oppure direttamente al seggio o sottosezione dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dello stesso giorno delle elezioni. L'Ufficio elettorale può ammettere comunque le designazioni pervenute alla PEC provinciale, secondo le indicazioni operative e misure di garanzia che saranno all'uopo pubblicizzate.

13. L'autenticazione delle schede elettorali avviene tra il primo giorno lavorativo precedente a quello delle elezioni e la mattina stessa delle elezioni, prima dell'inizio delle operazioni di voto, secondo decisioni dei presidenti di seggio e sottosezione. Il dirigente deve porre in essere ogni misura idonea a consentire la conservazione delle schede elettorali e darne conto in apposito verbale.

14. Le operazioni di voto si svolgono nel giorno stabilito nel decreto di indizione dei comizi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

15. Ove non diversamente disposto, gli orari di apertura dell'ufficio elettorale si intendono quelli di apertura degli uffici provinciali.

articolo 10

Schede elettorali

1. Per la votazione vengono impiegate schede di dimensione non inferiore ad un foglio A4, di almeno grammi 80, dei seguenti colori, rapportati alle fasce demografiche previste dalla Legge¹:

- a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: azzurro
- b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti: arancione
- c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti: grigio

¹ Il riferimento è all'articolo 1, comma 33, della Legge n. 56/2014; le lettere sono quelle previste dal medesimo comma 33; nessun comune della Provincia di Verona appartiene, in base all'ultimo censimento, alle seguenti fasce demografiche:

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

- d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti: rosso
 - e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti: verde
 - f) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti: giallo
2. La scheda di voto per l'elezione a Consigliere provinciale:
- a) è divisa in 4 parti verticali, prevedendo per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a 4;
 - b) prevede, all'interno di ogni riquadro, la stampa nella parte superiore a sinistra del contrassegno della lista avente diametro da 2 a 3 cm, a seconda delle esigenze tipografiche, e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa;
3. La scheda di voto per l'elezione del Presidente della Provincia:
- a) è divisa in 2 parti verticali, prevedendo per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a 3;
 - b) riporta, all'interno di ogni riquadro, la stampa solo del nome e cognome del candidato Presidente.

articolo 11

Operazioni di voto

1. Per essere ammesso al voto ciascun elettore, nei giorni ed orari di votazione, deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, gli elettori possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio o della sottosezione, che lo deve attestare.
2. Ove, allo scadere del termine dell'orario previsto per l'esercizio del diritto di voto vi siano in coda elettori, gli stessi vengono ammessi al voto, escludendo la partecipazione di ulteriori elettori alla votazione.

articolo 12

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio possono essere svolte al termine delle votazioni o rinviate al giorno successivo:

- se previsto dal Decreto di indizione dei comizi;
 - oppure, su accordo dei presidenti di tutti i seggi e sottosezioni; ove non vi sia accordo, decide il dirigente per le vie brevi, e di ciò viene data semplice verbalizzazione a chiusura delle attività di giornata del seggio e della sottosezione.
2. Una volta iniziate, le operazioni di scrutinio sono svolte ininterrottamente.
 3. Possono chiedere di partecipare alle operazioni di scrutinio i rappresentanti di lista designati. I presidenti di seggio dispongono le misure per la loro idonea collocazione nella sala.

articolo 13

Fonti

1. Ferma la disciplina legislativa in materia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, dai provvedimenti presidenziali e dalle linee guida operative emanate dal dirigente dell'ufficio elettorale, assumono valore regolamentare le Linee Guida generali per lo svolgimento del procedimento elettorale emanate dal Ministero dell'Interno con Circolare n.32 del 1° luglio 2014.
2. Per “*popolazione*” o “*popolazione residente*” di cui alla Legge n. 56/2014, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.